



COMUNE DI MILANO

Protocollo N. 338770/2012

SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 26/06/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote relative all'anno di imposta 2012, nonché approvazione del relativo regolamento.

Seduta pubblica del 26/06/2012 – Seconda convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

PISAPIA GIULIANO	Sindaco	GRASSI RAFFAELE	Consigliere
RIZZO BASILIO VINCENZO	Presidente	LAZZARINI EMANUELE	"
ABAGNALE CARMINE	Consigliere	LEPORE LUCA	"
BARBERIS FILIPPO PAOLO	"	MANCUSO FRANCESCO	"
BASTONI MASSIMILIANO	"	MASCARETTI ANDREA	"
BERTOLE' LAMBERTO NICOLA GIORGIO	"	MASSEROLI CARLO MARIA GIORGIO	"
BISCARDINI ROBERTO	"	MAZZALI MIRKO	"
BOCCI PAOLA	"	MOIOLI MARIA	"
CALISE MATTIA	"	MONGUZZI CARLO	"
CAPPATO MARCO	"	MORELLI ALESSANDRO	"
COMOTTI NATALE FRANCESCO	"	OSNATO MARCO	"
CORMIO MARCO	"	PAGLIUCA LUIGI	"
D'AMICO MARIA ELISA	"	PALMERI MANFREDI	"
DE CENSI MARIA ANNA	"	PANTALEO ROSARIO LEONARDO	"
DE CORATO RICCARDO	"	QUARTIERI INES	"
DE LISI FRANCESCO MARIA	"	RIZZI ALAN CHRISTIAN	"
DE PASQUALE STEFANO	"	ROZZA MARIA CARMELA	"
FANZAGO ANDREA	"	SALVINI MATTEO	"
FORTE MATTEO	"	SCAVUZZO ANNA	"
GABBAI RUGGERO ALBERTO	"	SONEGO ANITA	"
GALLERA GIULIO	"	STANZANI MATTIA MIRKO	"
GENTILI DAVID	"	STRADA ELISABETTA LUISA ELENA	"
GHEZZI GABRIELE	"	TATARELLA PIETRO	"
GIBILLINI LUCA	"	VAGLIATI ARMANDO	"

GUIDA MARIA GRAZIA	Vice Sindaco	P	DE CESARIS ADA LUCIA	Assessore	A
BENELLI DANIELA	Assessore	A	GRANELLI MARCO	"	A
BISCONTI CHIARA	"	A	MAJORINO PIERFRANCESCO	"	A
BOERI STEFANO	"	A	MARAN PIERFRANCESCO	"	A
CASTELLANO LUCIA	"	A	TABACCI BRUNO	"	P
D'ALFONSO FRANCO	"	A	TAJANI CRISTINA	"	A

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, il Presidente RIZZO Basilio che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello il Sindaco PISAPIA Giuliano e i Consiglieri: ABAGNALE, BISCARDINI, DE CENSI, DE CORATO, DE PASQUALE, GALLERA, MANCUSO, MASCARETTI, MOIOLI, PAGLIUCA, PALMERI, PANTALEO, SALVINI, STRADA

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale del Comune LOPEDOTE Carlo

Il presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 16,30



ga/

Iscrizione o.d.g.: n. 62

II CONVOCAZIONE

Il Presidente Rizzo invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega e già notificata ai Consiglieri comunali.

(Sono stati presentati n. 68 emendamenti, di cui 8 ritirati, 27 decaduti, 4 respinti, 10 illegittimi, 10 inammissibili, infine 9 approvati e numerati da sub 1) a sub 9).)

Omissis

(Hanno partecipato il Vicesegretario Generale Carlo Lopedote, il Segretario Generale Ileana Musicò ed il Vicesegretario Generale Mariangela Zaccaria.

Si sono succeduti alla presidenza della seduta il Presidente del Consiglio Basilio Rizzo, il Vicepresidente del Consiglio Andrea Fanzago e di nuovo il Presidente del Consiglio Basilio Rizzo.

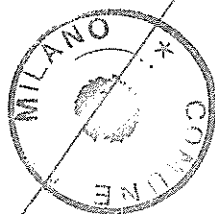
Risultano presenti in Aula i seguenti Consiglieri in numero di 21:

Bastoni, Bocci, Buscemi, Comotti, Cormio, Fanzago, Gabbai, Gentili, Ghezzi, Gibillini, Grassi, Lazzarini, Lepore, Mazzali, Morelli, Palmeri, Quartieri, Rizzo, Rozza, Scavuzzo, Sonogo.

Sono assenti il Sindaco Giuliano Pisapia ed i seguenti Consiglieri in numero di 27:

Abagnale, Barberis, Bertolè, Biscardini, Calise, Cappato, D'Amico, De Censi, De Corato, De Lisi, De Pasquale, Forte, Gallera, Mancuso, Mascaretti, Masseroli, Moioli, Monguzzi, Osnato, Pagliuca, Pantaleo, Rizzi, Salvini, Stanzani, Strada, Tatarella, Vagliati.

Sono altresì presenti gli assessori Guida, Bisconti, Majorino.



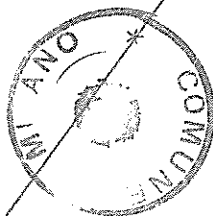
Il Presidente Rizzo pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto nel testo, che si allega, risultante dagli emendamenti approvati.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Buscemi, Lazzarini, Morelli), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 21
Votanti	n. 21
Voti favorevoli	n. 17
Voti contrari	n. 4

Il Presidente Rizzo ne fa la proclamazione.

- - -



TESTO EMENDATO

ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA
SEDUTA DI GIUNTA DEL 25 MAG. 2012

COMUNE DI MILANO
S FINANZE E ONERI TR
PG 338770/2012

Milano



Comune
di Milano

NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

Del 21/05/2012
SEGRETERIA DI DIREZI
(S) SEGRETERIA DI DIREZI
22/05/2012

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE
231 - SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE

0.62
N. della circolare

OGGETTO

Imposta Municipale Propria (IMU) - Approvazione delle aliquote relative all'anno di imposta
2012, NONCHÉ APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO

IL FUNZIONARIO IMU
Michele TRUGLIO

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE (ONERI) TRIBUTARI
Monica MORI

IL DIRETTORE CENTRALE
ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE
Silvia BRANDODORO

VISTO
L'ASSESSORE AL BILANCIO
Bruno TABACCI

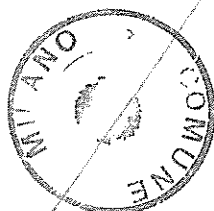
COMUNE DI MILANO
S FINANZE E ONERI TR
PG 338770/2012
SEGRETERIA DI DIREZI
Del 21/05/2012
(S) PROT. SEGRETERIA GEN
22/05/2012

SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI

1

P.G

/2012



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

con D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, articoli 8 e 9 e con l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. La nuova imposta sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) dal medesimo anno.

L'IMU ha come presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Sono interamente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di ICI (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo).

DATO ATTO CHE:

l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*.

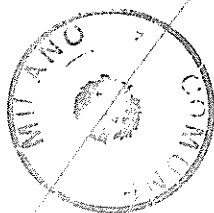
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

L'art.13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 rinvia al Consiglio Comunale la graduazione delle aliquote entro i limiti di legge stabiliti rispetto all'aliquota di base e all'aliquota per l'abitazione principale.

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento. Il legislatore stabilisce le seguenti aliquote per determinate fattispecie, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato:

- ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art.9. c.3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito dalla L. 26.02.1994, n. 1330) 0,2 PER CENTO
aumento o diminuzione sino a 0,1 punti percentuali.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel



territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile. Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, il coefficiente moltiplicatore proprio di ciascuna categoria catastale (A, B, C, D). Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un apposito moltiplicatore. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio.

Ad eccezione dell'imposta per l'abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base di cui sopra (0,76%). La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente alla quota comunale. Le detrazioni previste dalla legge, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

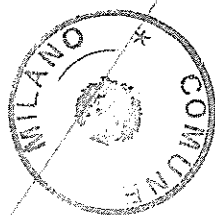
Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base previste dal D.L. 201/2011 cit.; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. L'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal D.L. 201/2011 cit., da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal D.L. 201/2011 cit. e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, lo Stato potrà modificare le aliquote, le relative variazioni e le detrazioni stabilite dal D.L. 201/2011 cit., per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

RILEVATO CHE

al fine di assicurare gli equilibri di bilancio, in presenza di una quota dell'imposta riservata allo Stato, si rende necessario aumentare l'**aliquota di base** fino al valore massimo consentito dalla legge, ossia 1,06%. In tale modo, infatti, è possibile attenuare l'effetto del concorso del prelievo statale che, per quanto detto, si attesta stabilmente allo 0,38%.

Si ritiene opportuno tutelare l'**abitazione principale** e le relative pertinenze, lasciando invariata l'aliquota allo 0,4% per le sole unità immobiliari con categoria catastale A/2, A/3, A/6, A/7. Il gettito di imposta derivante da tali immobili è interamente destinato ai Comuni. La presenza, in questa fattispecie, di beni che sono destinati al soddisfacimento di bisogni sociali primari rende opportuno mantenere il prelievo nella stessa misura individuata dalla legge. Nel caso di unità immobiliari con categoria catastale A/4, A/5 si ritiene opportuno, considerato il minor pregio di tali



immobili, applicare un'aliquota per abitazione principale pari allo 0,36%.

Nel caso invece di unità immobiliari con categoria catastale A/1, A/8, A/9 si ritiene opportuno, anche considerando la diversa disciplina attribuita dal legislatore sia in tema di ICI che in tema di agevolazioni fiscali, applicare un'aliquota per abitazione principale pari allo 0,6%.

Si ritiene altresì opportuno mantenere l'aliquota di legge dello 0,2% per i fabbricati rurali strumentali, considerata la particolare natura di tali immobili.

Una specifica valutazione è richiesta per le unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, come richiamato dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, ossia per le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e agli enti di edilizia residenziale pubblica**. Pertanto, rientrando tali soggetti nelle fattispecie agevolative previste dal c.9 dell'art.13 del D.L. 201/2011 cit. in quanto soggetti passivi IRES, si stabilisce che l'aliquota applicabile alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica è determinata nella misura 0,78%.

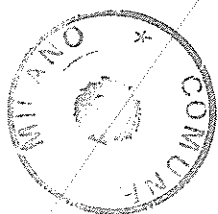
Per gli anni 2012 e 2013, si prende atto della volontà del legislatore della rinuncia alla riserva statale dello 0,38% e pertanto il versamento effettivo sarà pari alla sola quota di competenza comunale, ovvero pari allo 0,4 %, fatta salva ogni modifica normativa.

Nel caso di immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998, alle condizioni definite dall' "Accordo Locale per la città di Milano", ed alle condizioni previste per i Canoni Sociale e Moderato della Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27 e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 dell'11.10.2010 e successive modifiche, si ritiene opportuno applicare ad essi l'aliquota di base ridotta allo 0,65%, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011.

Nel caso di unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR n. 917/1986, interamente possedute da imprese costituite in data non antecedente al 1/7/2010 e nel caso di unità immobiliari strumentali locate con contratto registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali a imprese costituite in data non antecedente al 1/7/2010 e alla presenza di requisiti essenziali disciplinati nel regolamento IMU, si ritiene opportuno applicare un'aliquota di base ridotta allo 0,76%, al fine di sostenere l'iniziativa imprenditoriale e favorire una ripresa dell'economia e del mercato con particolare riferimento alla ricerca scientifica e tecnologica e all'applicazione dei risultati di detta ricerca.

Considerato che per l'anno 2013 è prevista una modifica della disciplina normativa, per l'anno 2012 ed in via transitoria, nel caso di unità immobiliari con categoria catastale B, possedute da enti, associazioni e onlus senza scopo di lucro ed impiegate parzialmente per attività di tipo commerciale, purché i relativi proventi siano destinati a sostenere l'attività istituzionale dell'ente, si ritiene opportuno in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali, applicare un'aliquota di base ridotta allo 0,88%, al fine di sostenere e favorire l'importante attività svolta da detti enti.

Nel caso di unità immobiliari con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 locate con contratto registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con



referimento ai tributi locali e per le unità immobiliari con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 con finita locazione conseguente al decreto di convalida di sfratto, fino alla liberazione dell'alloggio si ritiene opportuno applicare un'aliquota di base ridotta allo 0,96 per cento al fine di sostenere e favorire le locazioni e al fine di contrastare il fenomeno delle locazioni in nero.

Nel caso di unità immobiliari con categoria catastale C/1, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali, si ritiene opportuno applicare un'aliquota di base ridotta allo 0,87% al fine di sostenere e favorire una ripresa dell'economia e del mercato e al fine di contrastare il fenomeno delle locazioni in nero.

Nel caso di unità immobiliari con categoria catastale C/3, locate ad imprese artigiane o possedute da imprese artigiane ed impiegate per l'esercizio dell'attività si ritiene opportuno, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali, applicare un'aliquota di base ridotta allo 0,87% al fine di sostenere e favorire una ripresa dell'economia e del mercato e al fine di contrastare il fenomeno delle locazioni in nero.

Per quanto riguarda i soggetti anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, si ritiene opportuno ai sensi di quanto previsto dal c. 10, art. 13 D.L.201/2011 cit. considerare assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, purché la stessa non risulti locata. Viene esteso quindi a tale unità immobiliare lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire aliquota ridotta, detrazione e maggiorazione per i figli. In tal caso non si applica la riserva della quota statale e sarà versata pertanto la sola quota comunale pari allo 0,4%.

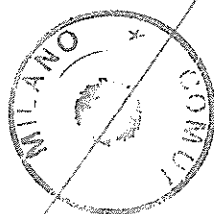
In base a quanto sopra indicato, si prende atto che le aliquote non hanno effetto sulla determinazione del dovuto in acconto (giugno e settembre), essendo rilevanti solo per i versamenti a saldo (dicembre); ad eccezione per le fattispecie assimilate all'abitazione principale per le quali si ritiene opportuna la determinazione del dovuto in acconto sulla base dell'aliquota deliberata, più favorevole al contribuente.

L'amministrazione comunale si attiverà a far pervenire a tutti i soggetti idonea comunicazione circa l'aliquota stabilita dal Consiglio Comunale.

CONSIDERATO CHE la Legge n. 296/2006 demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi passivi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali l'IMU non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168).

RITENUTO opportuno, disciplinare alcuni aspetti legati all'applicazione del tributo, attraverso l'allegato "regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.)" composto da n. 17 articoli.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato



Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

PRESO ATTO CHE

il presente provvedimento ha effetto dal 1 gennaio 2012, come indicato dall'art. 13, commi 1 e 12-bis, del D.L. 201/2011: *"L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012"* e che *"Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e all'art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 269 i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo"*.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

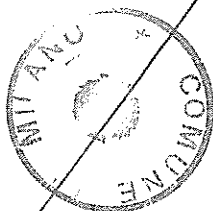
VISTI:

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- l'art. 42, l'art. 49, l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 36 dello Statuto Comunale;
- il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Direttore del Settore Finanze e Oneri Tributari e il parere di regolarità contabile rilasciato dal Direttore del Settore Contabilità, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale.

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- 3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;
- 4) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

ALIQUOTA DI BASE 1,06 PER CENTO per quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011;



ALiquota Abitazione Principale 0,4 PER CENTO per quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, per le sole unità immobiliari con categoria catastale A/2, A/3, A/6, A/7;

ALiquota Abitazione Principale 0,36 PER CENTO per quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, per le unità immobiliari con categoria catastale A/4, A/5, e 0,6 PER CENTO per le unità immobiliari con categoria catastale A/1, A/8, A/9 ;

ALiquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9. c.3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557 convertito dalla L. 26.02.1994, n. 1330) 0,2 PER CENTO per quanto previsto dall'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011;

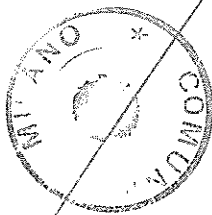
ALiquota Ridotta 0,78 PER CENTO per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e agli enti di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, come richiamato dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011. Per gli anni 2012 e 2013, si prende atto della volontà del legislatore della rinuncia alla riserva statale dello 0,38% e pertanto il versamento effettivo sarà pari alla sola quota di competenza comunale, 0,4 %, fatta salva ogni modifica normativa;

ALiquota Ridotta 0,65% PER CENTO per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall' "Accordo Locale per la città di Milano", stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 431/1998 e dalle condizioni previste per i Canoni Sociale e Moderato dalla Legge Regionale 4 dicembre 2009, n. 27 e dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 dell'11.10.2010 e successive modifiche

ALiquota Ridotta 0,76 PER CENTO per le unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR n. 917/1986, interamente possedute da imprese costituite in data non antecedente al 01/7/2010 in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali e nel caso di unità immobiliari/strumentali locate con contratto registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria a imprese costituite in data non antecedente al 01/7/2010, alle condizioni disciplinate dall'articolo 5 comma secondo del regolamento ;

ALiquota Ridotta 0,88 PER CENTO per le unità immobiliari con categoria catastale B, possedute da enti, associazioni e onlus senza scopo di lucro ed impiegate parzialmente per attività di tipo commerciale, purché i relativi proventi siano destinati a sostenere l'attività istituzionale dell'ente ;

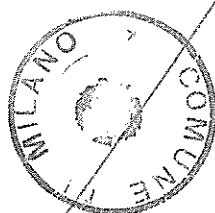
ALiquota Ridotta allo 0,96 PER CENTO per le unità immobiliari con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 locate con contratto registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali. La stessa aliquota ridotta 0,96 per cento si applica anche per le unità immobiliari con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 con finita locazione conseguente al decreto di convalida di sfratto, fino alla liberazione dell'alloggio;



ALiquota RIDOTTA allo 0,87 PER CENTO per le unità immobiliari con categoria catastale C/1, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali ;

ALiquota RIDOTTA allo 0,87 PER CENTO per le unità immobiliari con categoria catastale C/3, locate ad imprese artigiane o possedute da imprese artigiane ed impiegate per l'esercizio dell'attività in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali;

- 5) di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purchè la stessa non risulti locata. Viene esteso pertanto a tale unità immobiliare lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale: non si applica la riserva statale pari allo 0,38% e sarà versata la sola quota comunale;
- 6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 7) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento;
- 8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.



TESTO EMENDATO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nel territorio del Comune di Milano, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14.3.2011, n. 23 e all'articolo 13 del decreto legge 6.12.2011, n. 201 convertito con legge 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - AREE FABBRICABILI

1. Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzata a scopo edificatorio, ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'area su cui insiste un cantiere abusivo è assoggettata al tributo come area fabbricabile, fermi restando gli aspetti inerenti alla disciplina urbanistica.

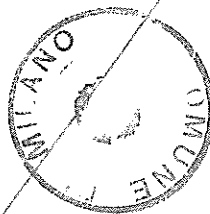
2. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del d.lgs. 30/12/1992 n. 504. La determinazione dei valori minimi da parte del Comune, non ha natura imperativa, ma è da ritenersi supporto utile ai fini della valutazione. In presenza di perizia di stima su area edificabile, l'approvazione dei valori minimi non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

3. I parametri e le fonti di riferimento utili per la valutazione del valore delle aree sono i seguenti:

- indici di edificabilità;
- destinazione funzionale;
- posizione dell'immobile rispetto al tessuto urbano;
- rilevazione dei prezzi degli immobili OSMI Borsa Immobiliare.

4. Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale determina i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili e dei diritti volumetrici, provvedendo periodicamente entro lo stesso termine alla loro modifica, in relazione alle variazioni dei parametri di riferimento. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente o comunque in vigore.

11/11/2011 15:23:29



ART. 3 - FABBRICATI

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta in catasto. Sono assoggettati all'imposta anche i fabbricati costruiti abusivamente, indipendentemente dal fatto che per essi sia stata presentata o meno istanza di sanatoria edilizia, fermi restando gli aspetti inerenti la disciplina urbanistica.

2. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

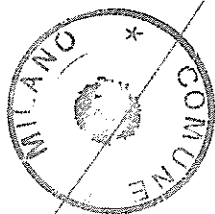
3. *Fabbricati inagibili o inabitabili.* Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del D.L. 201/2011, l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile consiste in uno stato di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per il quale necessitano interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali caratteristiche devono essere generate da cause sopraggiunte non correlabili con il mero abbandono del bene. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognatura, ecc.).

Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- b) strutture verticali, quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato entro i 60 giorni successivi al deposito della dichiarazione al protocollo comunale, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.



ART. 4 - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con categoria catastale A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle ubicate nel territorio comunale, classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In questo ultimo caso, l'ufficio competente verifica periodicamente le risultanze catastali, al fine di censire le pertinenze eccedenti il quantitativo indicato nel presente comma.

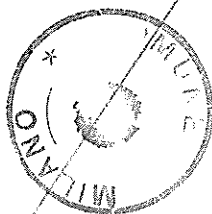
3. Si considera assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 5 - ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI

1. Le esenzioni, le agevolazioni e le detrazioni di imposta si applicano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
2. Nel caso di unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al DPR n. 917/1986, possedute da imprese costituite in data non antecedente al 01/7/2010, e nel caso di unità immobiliari strumentali locate con contratto registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali a imprese costituite in data non antecedente al 01/7/2010, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento dei relativi obblighi fiscali, compresi quelli attinenti ai tributi locali.

Il beneficio del regime agevolato può essere riconosciuto esclusivamente a contribuenti in possesso di determinati requisiti e solo al verificarsi di specificate condizioni di seguito elencate:

1. il soggetto che lo richiede deve essere una persona fisica o un'impresa familiare;
2. le attività devono essere:
 - a. finalizzate alla ricerca scientifica e tecnologica
 - b. o finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca



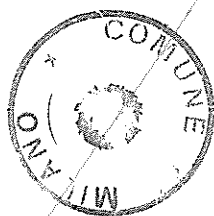
3. il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività artistica, professionale o di impresa, neppure in forma associata o familiare nello stesso immobile;
4. l'attività da esercitare non deve costituire il proseguimento di un'altra attività svolta precedentemente in forma di lavoro dipendente o autonomo (tranne il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni).
3. Nel caso di unità immobiliari con categoria catastale B, possedute da enti, associazioni e onlus senza scopo di lucro ed impiegate parzialmente per attività di tipo commerciale, purché i relativi proventi siano destinati a sostenere l'attività istituzionale dell'ente, l'aliquota di base ridotta è per il solo anno 2012.
4. Nel caso di immobili locati, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione di copia conforme all'originale del contratto di locazione debitamente registrato o comunque in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, dell'eventuale decreto di convalida di sfratto e della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali.
5. Nel caso di unità immobiliari con categoria catastale C/1, possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità, in condizioni di regolarità fiscale/tributaria anche con riferimento ai tributi locali, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali.
6. Nel caso di immobili locati ad imprese artigiane o posseduti da imprese artigiane ed impiegati per l'esercizio dell'attività, l'aliquota ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto assolvimento degli obblighi fiscali correlati al suddetto contratto, ivi compresi i tributi locali.
7. L'aliquota da applicare può essere diversificata sulla base della categoria catastale dell'immobile.

ART. 6 - DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione ai fini dell'IMU deve essere presentata secondo i modelli previsti dall'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14.3.2011, n. 23 nei tempi e con le modalità stabilite dalle norme di legge.

ART. 7 - VERSAMENTI

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, nonché quelli effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi, a nome della cooperativa edilizia da parte dei soci assegnatari, a nome del proprietario da parte dei titolari dei diritti reali e, per le parti comuni, a nome



del condominio da parte dei singoli condomini, purché l'imposta risulti pagata nel suo totale ammontare.

2. Per gli immobili caduti in successione ereditaria, il versamento dell'imposta dovuta in nome e per conto del de cuius e di quella dovuta dall'erede in nome proprio, può essere effettuato entro lo stesso termine della presentazione della dichiarazione di successione. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono altresì tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento qualora l'imposta complessivamente dovuta per l'anno, e non per le singole rate di acconto e di saldo, sia uguale o inferiore a 12 euro. Non si procede altresì al rimborso di importi uguali o inferiori a tale valore.

ART. 8 - QUOTA DI IMPOSTA SPETTANTE AL COMUNE

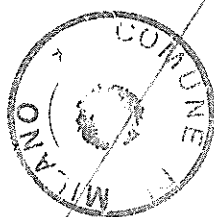
1. Non è dovuta la quota di imposta spettante al Comune per gli immobili di cui il Comune stesso è proprietario o titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

ART. 9 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, nei termini ed alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 19.6.1997, n. 218 e dal regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21.10.2002, n. 92.

ART. 10 - CONTENZIOSO

1. Le controversie relative all'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31.12.1992, n. 546.



ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra amministrazione e contribuente sono basati sui principi di collaborazione e buona fede. L'amministrazione è orientata al controllo sostanziale degli adempimenti posti a carico del contribuente e tutela l'affidamento e la buona fede, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del Contribuente.

2. Deve essere garantita la chiarezza e la conoscenza degli atti. Questi ultimi sono soggetti a riesame, anche su istanza del contribuente, per l'esercizio del potere di autotutela.

3. E' altresì recepito il diritto di interpello, ciascun contribuente ha pertanto facoltà di richiedere chiarimenti o pareri, così come previsto dalla legge 27 luglio 2000 n. 212. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia di imposta.

4. Al fine di ridurre al minimo i casi di contenzioso per errata interpretazione o applicazione della legge, il Comune organizza servizi di assistenza e consulenza ai cittadini utilizzando anche strumenti informatici innovativi.

ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune, sulla base dell'ingiunzione, avente efficacia di titolo esecutivo, prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 602.

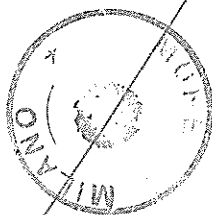
ART. 13 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.



ART. 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I valori delle aree fabbricabili, determinati con la deliberazione del Consiglio Comunale 17.12.2008, n. 59 restano applicabili fino alla definitiva acquisizione di efficacia del Piano di Governo del Territorio.

2. Ai fini dell'applicazione dei valori di cui al precedente punto 1, sono escluse le aree fabbricabili interessate da Piani e Programmi urbanistici, interventi soggetti a convenzionamento e casi analoghi che consentano di realizzare volumetrie superiori al minimo previsto dallo strumento urbanistico di pianificazione generale vigente o adottato. Per tali fattispecie, la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

3. Sono parimenti esclusi dall'applicazione dei valori minimi, gli interventi di risanamento conservativo e ristrutturazione, come normati dall'art.3, D.P.R. n.380/2001. La base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, dell'area di riferimento, la quale è considerata anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

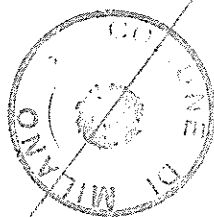
ART. 16 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

☒ **Favorevole**

☐ **se ne propone l'immediata eseguibilità**

☐ N.B. provvedimento ritenuto senza riflessi contabili
(sbarrare quando ne ricorrano i presupposti)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

IL DIRETTORE DI SETTORE

Data.. **2.1. MAG. 2012**

VEDI RETRO

D.C. Entrate e Lotta all'Evasione

Settore _____ Servizio _____ Ufficio _____

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE N° _____ DEL _____

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

☐ **Favorevole**

☐ **Non dovuto** (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

☐ **Contrario per i seguenti motivi**

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Data

PARERE DI LEGITTIMITA'

(nota sindacale prot. N° 1078010/97 del 30.06.1997)

Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Data **25 MAG. 2012**

Milano	Pag. 1
	Comune di Milano
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO	
Servizio UFFICIO AMMINISTRAZIONE Ufficio UFFICIO AMMINISTRAZIONE	

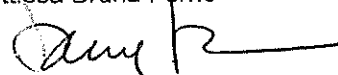
P.G. Richiesta	341380	P.G. Provvedimento	338770		
----------------	--------	--------------------	--------	--	--

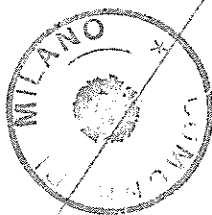
Provvedimento	Parere/Visto	N°	Data
Deliberazione	Favorevole:	1069	23/05/2012

DIREZIONE CENTRALE	ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE
SETTORE	SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI
OGGETTO Provvedimento	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2012.

DATA	23/05/2012	Responsabile del procedimento	FORNO BRUNA
-------------	------------	--------------------------------------	-------------

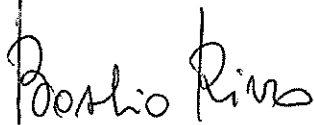
IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott.ssa Bruna Forno





DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _22_ DEL 26/06/2012

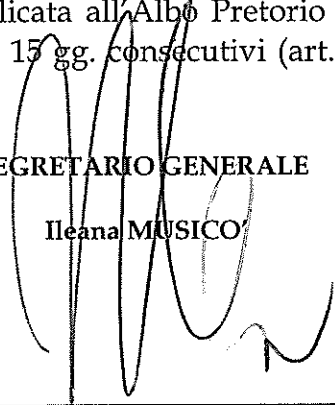
IL PRESIDENTE
Basilio RIZZO



IL SEGRETARIO GENERALE

Ileana MUSICCO

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 03 LUG. 2012 ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art.124 del D.Lgs 267/2000)



IL SEGRETARIO GENERALE

Ileana MUSICCO

Milano



Comune
di Milano

COMUNE DI MILANO

Dichiarazione di conformità dei documenti informatici con gli originali cartacei.

Ai sensi del DPR 445/2000 attesto che il documento che precede, composto di n. 40 fogli, è copia conforme all'originale depositato presso la Segreteria Generale.

F.to digitalmente da
Il Funzionario Amm.vo

ELENCO DOCUMENTI ALLEGATI

Documento	n° di registro
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2012, NONCHE' APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.	22 338770